



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 91 del 03/07/2013**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2013, n. 1106

Deliberazione A01/DEL/2013/243 del 18/2/2013 Modifica in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente dell'Ufficio Amministrazione e AA.GG. confermata dal Direttore dell'Area per lo sviluppo Rurale, riferisce quanto segue:

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, "Suppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto, in particolare, l'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 165 che ha previsto la possibilità di istituire i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), f), g), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38";

Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 6, del citato decreto legislativo n. 99, che ha disciplinato specifiche modalità di istruttoria delle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola da parte dei CAA;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2008, n. 188 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, "Suppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola";

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 1039 del 20 dicembre 2011, pubblicata sul BURP n. 6 del 21/1/2012, avente ad oggetto "Criteri e modalità operative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei centri di assistenza Agricola (CAA), ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 e D.G.R. 3 marzo 2009, n. 260. Approvazione delle Direttive e Modulistica relative all'attività dei CAA nel territorio della Regione Puglia.";

Vista la legge regionale n. 38 del 30 dicembre 2011, che all'art. 18 disciplina la "Semplificazione degli adempimenti in agricoltura", con la quale viene stabilito che, ferma la competenza delle singole

Amministrazioni nei processi autorizzativi, viene data facoltà ai soggetti che esercitano attività agricola, di presentare le richieste di certificazione della qualifica di imprenditore agricolo (IAP) e di assegnazione del carburante agricolo agevolato, ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). Inoltre, nell'art.18, secondo e terzo comma, viene stabilito che la Giunta Regionale, con propria deliberazione può individuare ulteriori procedimenti e individuare eventuali requisiti aggiuntivi per i centri di assistenza agricola.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 243 del 18/2/2013 con la quale si è proceduto ad individuare ulteriori procedimenti per i quali i soggetti che esercitano attività agricola possono presentare le domande ai CAA, definendo nell'allegato C) alcuni requisiti aggiuntivi rispetto a quelli del D.M. 27.3.2008, per assicurare un corretto ed efficace svolgimento delle attività;

Considerato che l'All. C) dispone, in merito ai requisiti ulteriori, che "entro due anni dalla data di adozione della presente deliberazione, i Centri di Assistenza dovranno, altresì, possedere i seguenti requisiti:

- Presenza sul territorio regionale, con la funzionalità di almeno 30 Unità Operative Locali, almeno in un numero di 3 UOL per Provincia;
- Reale rappresentatività di utenti, con il possesso di almeno n. 10.000 fascicoli aziendali validi a livello regionale".

Considerato che ad un più approfondito esame, compiuto anche sulla scorta dei rilievi e delle eccezioni formulate dal CAA Liberi Professionisti s.r.l. e CAA Fenapi nei rispettivi ricorsi proposti dinanzi al TAR Puglia Bari, è emerso che i suddetti requisiti quantitativi ulteriori risultano sovradimensionati rispetto all'obiettivo di corretto ed efficace svolgimento delle attività perseguito dall'Amministrazione, ciò che determina una violazione del principio di libera concorrenza;

Considerato che l'attuale periodo di incertezza del settore non consente di fare previsioni attendibili sugli sviluppi nel biennio;

Verificata la necessità di dare attuazione celermente alle modalità attuative della DGR 243/2013;

Visto l'art. 21-nonies della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Fermo restando la possibilità, come stabilito dalla LR 38/2011 di individuare, sulla scorta dei risultati di prima attuazione della delibera n.243/2013, eventuali requisiti aggiuntivi per i Centri di Assistenza Agricola al fine di assicurare un corretto ed efficace svolgimento delle attività da parte dei CAA operanti nella regione Puglia;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Visto l'art. 4, lett. k della L.R. n. 7/97 che iscrive alla competenza della Giunta Regionale l'iniziativa di cui al presente atto;

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;  
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente dell'Ufficio Amministrazione e AA.GG. e dal Direttore dell'Area per lo Sviluppo Rurale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

1. Di modificare, facendo esercizio del potere di autotutela di cui all'art.21-nonies l.n.241/1990 e ss.mm.ii., l'Allegato C della DGR 243/2013 eliminando dallo stesso l'ultimo capoverso: "Entro due anni dalla data di adozione della presente deliberazione, i Centri di Assistenza dovranno, altresì, possedere i seguenti requisiti:

Presenza sul territorio regionale, con la funzionalità di almeno 30 Unità Operative Locali, almeno in un numero di 3 UOL per Provincia;

Reale rappresentatività di utenti, con il possesso di almeno n. 10.000 fascicoli aziendali validi a livello regionale".

2. Di pubblicare integralmente il presente atto nel B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---